*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 71**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1989, n. 105.

**Disposizioni in materia valutaria.**

**89G0130**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 marzo 1989, n. 104.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1989, N. 10.

*All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «È data precedenza ai dipendenti in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, anche se non risultanti in esubero nell'amministrazione di provenienza».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* «con riferimento a documentazione di data anteriore» *sono soppresse;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Per la copertura degli eventuali posti residui all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ricorso ai candidati dichiarati idonei compresi nelle graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, secondo le procedure di cui alla legge 26 aprile 1985, n. 162».

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:

*a)* nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7, della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione; la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*b)* per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

AVVERTENZA:

*Il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, è stato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1989.*

*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 21 aprile 1989.*

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1534):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 24 gennaio 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 gennaio 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione il 31 gennaio 1989, 1° febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata l'8 febbraio 1989 (atto n. 1534/*A* - relatore sen. DI LEMBO).

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 1989.

*Camera dei deputati* (atto n. 3631):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, II e V

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1989.

Esaminato dalla XI commissione l'8 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 1989.

89G0135

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1989.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 febbraio 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 febbraio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 gennaio 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 febbraio 1989, è di 494.209.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1989, è di lire 1.529,64 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 494.209.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986, ammonta a L. 66.146.662.290, relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 febbraio 1989.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1989*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 295*

89A1255

DECRETO 10 febbraio 1989.

**Determinazione degli importi degli interessi da corrispondere e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla scadenza del 22 febbraio 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 14%, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 17 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 febbraio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 9603/66-AU-7 del 17 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 17 dicembre 1982, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 gennaio 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1982, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 febbraio 1989, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 327.403.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1989, è di lire 1.529,64 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 327.403.000 ECU) dei CTE settennali 14% con godimento 22 febbraio 1982, sono i seguenti:

L. 70.113.221.490 relativamente alla settima cedola d'interesse, di scadenza 22 febbraio 1989;

L. 500.808.724.920 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 22 febbraio 1989.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1989*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 297*

89A1254

DECRETO 10 febbraio 1989.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 febbraio 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,60%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolanti all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 febbraio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 320068/66-AU-79 del 30 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 novembre 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 gennaio 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 febbraio 1989, è di 306.651.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1989, è di lire 1.529,64 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 306.651.000 ECU) dei CTE ottennali 9,60% con godimento 22 febbraio 1985, ammonta a L. 45.030.301.020, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 febbraio 1989.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1989*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 296*

89A1256

---

DECRETO 17 marzo 1989.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984 (settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali) e 1° ottobre 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1989 e scadenza nel mese di ottobre 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1989 e scadenza nel mese di ottobre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984, n. 318883 del 3 ottobre 1985, n. 251419 del 26 marzo 1988 e n. 253966 del 23 settembre 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1989, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 11;

del 5,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,15% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5,90% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 3;

del 6,10% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.077.350.000.000, così ripartite:

L. 280.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

L. 490.500.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

L. 77.250.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

L. 64.900.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 164.700.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A1208

DECRETO 17 marzo 1989.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali), 18 aprile 1986 (sessennali), 1° aprile 1987 (decennali) e 21 aprile 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1989 e scadenza nel mese di aprile 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, sottoscritti per l'importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 18 aprile 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di lire 587.435.000.000;

n. 426221/66-AU-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 426370/66-AU-133 del 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 21 aprile 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.710.922.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 16 marzo 1985, del 25 marzo 1986, del 25 marzo 1987 e del 3 aprile 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'8 aprile 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1989 e scadenza nel mese di aprile 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985, n. 622207 del 25 marzo 1986, n. 426221 del 25 marzo 1987 e n. 426370 del 3 aprile 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 622401 dell'8 aprile 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1990, è determinato nella misura:

del 10,40% per i CCT decennali 1° aprile 1985, emessi per L. 8.847.231.000.000, cedola n. 5;

del 10,65% per i CCT decennali 1° aprile 1986, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 10,60% per i CCT sessennali 18 aprile 1986, emessi per L. 587.435.000.000, cedola n. 4;

dell'11,45% per i CCT decennali 1° aprile 1987, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 3;

del 5,35% per i CTS settennali 21 aprile 1987, emessi per L. 1.710.922.000.000, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.923.176.696.910, così ripartite:

L. 920.112.024.000 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

L. 532.500.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 62.268.110.000 per i CCT sessennali 18 aprile 1986;

L. 1.316.764.375.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987;

L. 91.532.187.910 per i CTS settennali 21 aprile 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1989

*Il Ministro:* AMATO

**89A1209**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1989.

**Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quaranta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Carpi. Modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Carpi.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quaranta parrocchie costituite nella diocesi di Carpi;

vennero dichiarate estinte trentanove chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1988, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Carpi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di Carpi, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi venne inserita una parrocchia in più, dispone la cancellazione dall'elenco stesso della parrocchia di cui al numero d'ordine 1 e dichiara estinta una chiesa cattedrale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 15 settembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trentanove parrocchie costituite nella diocesi di Carpi, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

dall'elenco delle parrocchie di cui al citato art. 1 è cancellata quella contraddistinta dal numero d'ordine 1, denominata parrocchia della Beata Vergine del Rosario, sita in Carpi (Modena), frazione Fossoli, località Gruppo;

tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile anche la chiesa cattedrale Maria Assunta di Carpi, con sede in Carpi, via Don Eugenio Loschi n. 5, cui succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la diocesi di Carpi».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986 citato in narrativa, rettificato con decreto ministeriale 6 marzo 1989, aventi sede:

trentotto in comuni della provincia di Modena;
una in comune della provincia di Reggio Emilia».

Roma, addì 6 marzo 1989

*Il Ministro:* GAVA

**89A1164**

DECRETO 13 marzo 1989.

**Integrazione al decreto ministeriale 12 dicembre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Urbino.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Urbino;

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1988 e 28 gennaio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1988 e del 7 febbraio 1989, con i quali detto elenco è stato integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Urbino contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

120. Comune d'Urbino, beneficio parrocchiale di S. Pancrazio del Seminario suburbia, con sede in Urbino.

Roma, addì 13 marzo 1989

*Il Ministro:* GAVA

**89A1162**

DECRETO 13 marzo 1989.

**Integrazione al decreto ministeriale 28 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Città di Castello.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Città di Castello;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1987, con il quale detto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Città di Castello contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI ANCONA

255. Comune di Monte S. Vito, parrocchie povere di Città di Castello, con sede in 60037 Monte San Vito.

PROVINCIA DI PERUGIA

256. Comune di Citerna, cappellania di S. Donato in S. Fista, con sede in 06010 Citerna, località S. Fista.

257. Comune di Città di Castello, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 06012 Città di Castello, via Baldeschi, 1.

258. Comune di Monte S. Maria Tiberina, cappella di S. Michele Arcangelo, con sede in 06010 Monte S. Maria Tiberina, frazione Lippiano.

259. Comune di Montone, cappellania Bonelli, con sede in 06014 Montone.

260. Comune di Pietralunga, prebenda parrocchiale di S. Pietro di Coldisole, con sede in 06026 Pietralunga.

261. Comune di Sangiustino, cappella della Natività, con sede in 06016 Sangiustino, frazione Lama.

262. Comune di Sangiustino, cappella Vanni, con sede in 06016, Sangiustino, frazione Lama.

Roma, addì 13 marzo 1989

*Il Ministro:* GAVA

89A1163

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1989.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 gennaio 1989: ufficio del registro di Sulmona, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., di tutto il personale dell'ufficio «a sostegno della rivendicazione della città di Sulmona ad assurgere a ruolo di nuova provincia»;

in data 31 gennaio 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Lecce, per l'adesione, del cassiere titolare del S.A.C., allo sciopero indetto dalla C.I.S.NA.L.;

in data 7 e 8 febbraio 1989: ufficio del registro di Patti, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 13 febbraio 1989: ufficio del registrato di Lucca, per l'adesione, del direttore dell'ufficio, allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

in data 16 febbraio 1989: ufficio del registro di Morbegno, per l'adesione, di tutto il personale dell'ufficio, allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., a sostegno della «legge speciale della Valtellina»;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 24 GENNAIO 1989

*Regione Abruzzo:*

ufficio del registro di Sulmona.

IN DATA 31 GENNAIO 1989

*Regione Puglia:*

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Lecce.

IN DATA 7 E 8 FEBBRAIO 1989

*Regione Sicilia:*

ufficio del registro di Patti.

IN DATA 13 FEBBRAIO 1989

*Regione Toscana:*

ufficio del registro di Lucca.

IN DATA 16 FEBBRAIO 1989

*Regione Lombardia:*

ufficio del registro di Morbegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

*Il Ministro:* COLOMBO

89A1285

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2, foglio n. 177, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Adalgisa Rainoldi, nata il 17 marzo 1890 a Milano e deceduta il 12 novembre 1983 a Vimodrone (Milano), a favore della Pro juventute di Don Carlo Gnocchi in Milano con il testamento olografo del 7 luglio 1976, pubblicato il 28 novembre 1983 dal notaio Giuseppe Franco di Milano con il n. 7014 di repertorio, consistente nella somma di lire 3 milioni.

89A1200

### Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2, foglio n. 189, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 28 gennaio 1983 del dott. Salvo Francesco, notaio in Napoli, repertorio n. 23958, al prezzo di L. 301.000.000 un immobile in Napoli, via Cervantes, 52, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Napoli alla partita 107296 in ditta Esposito Teresa, foglio 2 n. 80/9, via Cervantes, 52, piano 3 S1, cat. A/2, cl. 5, vani 7,5, r.c. L. 9.015.

89A1201

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la provincia di Trento e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

In esecuzione dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, che istituisce l'albo degli psicologi, il presidente del tribunale di Trento ha nominato commissario per la provincia di Trento il dott. Malio Ponzielli.

Le domande per l'iscrizione all'albo degli psicologi per la provincia di Trento dovranno essere presentate entro il termine del 14 maggio 1989, nella segreteria del tribunale di Trento, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, personalmente dai richiedenti o inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il predetto termine.

Unitamente alla domanda dovranno essere inviati, in originale o in copia autentica ai sensi di legge, tutti i documenti che si intendono far valere.

La firma in calce all'istanza dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'istanza, inoltre, dovrà essere corredata della ricevuta del versamento della somma di L. 54.000 sul c/c postale n. 8003, tasse di concessione governative.

La domanda ed i documenti dovranno essere prodotti tutti in bollo da L. 5.000.

89A1317

### Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Abruzzo e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Il presidente del tribunale di L'Aquila, con provvedimento in data 16 marzo 1989, ha nominato commissario per la formazione dell'albo degli psicologi il dott. Conte Arturo. Le domande di iscrizione debbono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di scadenza del 15 maggio 1989, al «Commissario per l'istituzione dell'ordine degli psicologi presso il tribunale di L'Aquila». Alle stesse dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 nella misura di L. 49.000.

89A1315

### Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Sardegna e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Con provvedimento del 22 marzo 1989 il presidente del tribunale di Cagliari ha nominato il commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi nella persona del magistrato dott. Antonio Mulas.

Le domande di iscrizione in detto albo vanno presentate dagli aventi diritto entro il 21 maggio 1989 nella cancelleria del tribunale di Cagliari, allegando la ricevuta del versamento della tassa di concesssione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

89A1316

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1989 la riscossione del carico tributario di L. 316.556.000, dovuto dalla Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali - A.N.F.F.A.S., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata associazione, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A1197

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 80.265.000, dovuto dalla S.a.s. (già S.n.c.) Filatura dell'Alto Bisenzio, in Cantagallo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 46.053.000, dovuto dal sig. Berra Paolo, titolare della ditta Royal Sporting, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A1198

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1989, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Silene a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 7 ottobre 1953, rep. 49836, reg. soc. 1029, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Minagraf a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 gennaio 1949, rep. 5462, reg. soc. 405, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia Excelsa Antonina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 22 marzo 1954, rep. 26107, reg. soc. 1086, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La' Pinta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 10 marzo 1954, rep. 14202/5412, reg. soc. 1040, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Libertas Nova Italica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mancini in data 18 marzo 1954, rep. 1595, reg. soc. 1169, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pompelmo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 25 marzo 1954, rep. 21245, reg. soc. 1370, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Floralda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 13 maggio 1964, rep. 41561, reg. soc. 2167/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Certa 1960 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 12 settembre 1959, rep. 16732, reg. soc. 1630, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Iupiter a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 9 dicembre 1954, rep. 18530, reg. soc. 11, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Scintilla-Lampo tra invalidi e mutilati di guerra a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 27 ottobre 1965, rep. 5232, reg. soc. 2457, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Maria a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 23 febbraio 1955, rep. 5394, reg. soc. 1086, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tellus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 20 aprile 1953, rep. 105881, reg. soc. 496, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maristella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 22 dicembre 1953, rep. 17621, reg. soc. 577, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ina - Domus XII a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 13 febbraio 1964, rep. 114264, reg. soc. 964, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Motel Montalto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 11 marzo 1958, rep 29334, reg soc. 693, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Urbana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 3 luglio 1948, rep. 6924, reg. soc. 1421, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Eliodoro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 8 marzo 1983, rep. 64994, reg. soc. 1175/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Giuseppe da Castelforte a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 maggio 1952, rep. 14093, reg. soc. 1299, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Eusebio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 6 dicembre 1962, rep. 167382, reg. soc. 168, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fin.P.I. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Franco in data 20 gennaio 1954, rep. 77135, reg. soc. 403, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vitula a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 febbraio 1954, rep. 18898, reg. soc. 700, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia tra inquilini di Beni Stabili a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli Basile in data 17 dicembre 1979, rep. 15056, reg. soc. 654/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Pensilina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 25 marzo 1964, rep. 419771, reg. soc. 2132, tribunale di Roma;

società cooperativa mista Alpar a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fornari in data 4 ottobre 1982, rep. 34840, reg. soc. 6694/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Laeta Domus Nova a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 15 giugno 1949, rep. 11348, reg. soc. 1471, tribunale di Roma.

89A1194

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il sig. Tullio Spinella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Edera - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 16 gennaio 1987, in sostituzione del dott. Eduardo Modaferri.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il dott. Pietro Pilello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa dei Ceramisti di Seminara a r.l., con sede in Seminara (Reggio Calabria), sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'11 giugno 1975, in sostituzione del cav. Sebastiano Trovato, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il dott. Pecoriello Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Autotrasportatori Falco, già Risorgimento, con sede in Potenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 novembre 1964, in sostituzione del sig. Gaetano Caivano.

89A1219

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Venezia con decreto n. 5139 del 28 novembre 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Venezia ad acquistare alcuni locali della fondazione Cini, siti a Venezia in Calle Larga Foscari, al prezzo complessivo di L. 530.000.000 da destinarsi ad insediamento universitario.

89A1172

### Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata con decreto n. 5699 del 16 settembre 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà dei signori Vincioni al prezzo di L. 9.900.000 per insediamenti universitari.

89A1171

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Conferma alla S.p.a. «Central Frigor Marconi», in San Benedetto del Tronto, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1989 di conferma a favore della S.p.a. «Central Frigor Marconi» delle autorizzazioni già concesse alla ditta individuale «Central Frigor» ad esercitare un magazzino generale di deposito per merci nazionali, nazionalizzate ed estere in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

**89A1170**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Dermo Athanal»

Con decreto ministeriale n. 203/S in data 8 marzo 1989 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Dermo Athanal - tubo g 30 e g 100 di pomata (codici numeri 021038017 e 021038029), registrata a nome della ditta Pierrel S.p.a., codice fiscale n. 00294170634, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie, 96, e successivamente divenuta di proprietà della ditta Astra Dental S.p.a., codice fiscale n. 07968910158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Valtellina, 63.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che la specialità medicinale succitata deve essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

**89A1273**

### Revoche, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7727/R dell'8 marzo 1989, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso umano sottoelencata, in tutte le sue preparazioni e confezioni:

Krebsilasi - capsule, nelle confezioni da 20, 30 e 50 capsule (codici 023759018 - 023759020 - 023759032), registrata in data 3 novembre 1978 e 18 dicembre 1982 a nome della ditta Irbi S.p.a., sita in Pomezia (Roma), s.s. Pontina n. 28 (decreto di revoca n. 7727/R).

Con decreto ministeriale n. 7723/R dell'8 marzo 1989 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, limitatamente alle preparazioni e confezioni di seguito indicate:

Daimeton - polvere insolubile in confezione 1 busta da g 100 e 10 buste da g 10 (registrazione n. 24156/A), registrata in data 13 giugno 1979 a nome della ditta Izo S.p.a., sita in Brescia (decreto di revoca n. 7723/R).

Le succitate specialità medicinali devono essere ritirate dal commercio.

I provvedimenti, in base ad una espressa disposizione in essi contenuta, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

**89A1274**

## MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fiume Veneto

Con decreto 21 gennaio 1989, n. 2296, del Ministro del lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Fiume, segnato nel catasto del comune di Fiume Veneto (Pordenone), al foglio n. 17, mappale 510 (mq 1720) e foglio n. 28, mappale 137 (mq 460), della superficie complessiva di mq 2180, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 novembre 1987, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

**89A1223**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, in Volturara Irpina

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 3 dicembre 1988 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, con sede in Volturara Irpina (Avellino), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 19 giugno 1987.

**89A1220**

### Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano, in Avigliano

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 26 febbraio 1989 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano, con sede in Avigliano (Potenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 20 agosto 1987.

**89A1221**

### Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Prato, in Prato

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 20 febbraio 1989 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato (Firenze), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 18 settembre 1988.

**89A1222**

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di S. Salvatore Telesino

Con il D.A. n. 1431 del 25 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale di mq 40,55 identificato presso il catasto terreni del comune censuario di S. Salvatore Telesino (Benevento) al foglio n. 6, particella n. 205.

**89A1178**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 20 dicembre 1988, n. 6702 controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta del 3 febbraio 1989, prot. n. 646/645, la società «La Galvanina» S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), via della Torretta, 2, codice fiscale n. 00142010404, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Galvanina - Antica fonte romana» di Rimini, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica acidula, in contenitori di vetro della capacità di 20 cl e, nonché ad utilizzare nuovi collarini sui contenitori di vetro a perdere della capacità di 1 litro e.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 20 dicembre 1988, n. 6703, controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta del 3 febbraio 1989, prot. n. 647/647, la società A.M.S. Acqua minerale Senato S.p.a., con sede e stabilimento in Tarsogno di Tornolo (Parma), via Provinciale Sud, 37, codice fiscale n. 00153340344, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Ducale» di Tarsogno (Parma) sulle quali è riportata anche la designazione commerciale «Norda».

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**89A1206**

## REGIONE SARDEGNA

**Varianti al piano regolatore generale del comune di Sassari**

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge n. 1150/42, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore regionale enti locali, finanze e urbanistica n. 801/U del 9 giugno 1988, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, relativa alla localizzazione di una cabina ENEL in Sassari, traversa viale Adua, adottata con deliberazione della giunta municipale n. 2244 del 12 ottobre 1987; che la stessa trovasi depositata, a libera visione, presso l'ufficio tecnico comunale, viale Mameli (ex clinica Sant'Anna).

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge n. 1150/42, e sue successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore regionale enti locali, finanze e urbanistica n. 876/U del 22 giugno 1988, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, relativa all'area di via De Carolis-via Luna e Sole, Sassari, adottata con deliberazione della giunta municipale n. 702 dell'11 aprile 1985; che la stessa trovasi depositata, a libera visione, presso l'ufficio tecnico comunale, viale Mameli (ex clinica Sant'Anna).

89A1224

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo alle note alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante: «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori».** (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1989).

La nota all'art. 21 della legge citata in epigrafe, riportata alle pagine 10 e 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è erroneamente trascritto il testo delle disposizioni contenute nel capo III del titolo I del libro I del codice di procedura civile (in luogo di quelle contenute nel capo III del titolo I del libro IV del medesimo codice di procedura civile, richiamate nell'art. 21), è sostituita dalla seguente nota:

*Nota all'art. 21:*

Il testo delle disposizioni contenute nel capo III del titolo I (Dei procedimenti sommari) del libro IV (Dei procedimenti speciali) del codice di procedura civile è il seguente:

«CAPO III

Dei procedimenti cautelari

SEZIONE I. — *Del sequestro*

Art. 670 *(Sequestro giudiziario)*. — Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Art. 671 *(Sequestro conservativo)* — Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento

Art. 672 [come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581] *(Sequestro anteriore alla causa)* — L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge

Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.

Art. 673 [come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581] *(Sequestro in corso di causa)*. — Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 674 *(Cauzione)*. — Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese.

Art. 675 *(Termine d'efficacia del provvedimento)*. — Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Art. 676 *(Custodia nel caso di sequestro giudiziario)*. - Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560

Art. 677 [come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, poi modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1951, n. 400] *(Esecuzione del sequestro giudiziario)*. — Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.

*L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.*

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.

Art. 678 [come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581] *(Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili)*. — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

Art. 679 *(Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili)*. — Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art. 559.

Art. 680 [come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581] *(Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa)*. — Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'art. 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro.

Art. 681 [come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581] *(Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa)*. — Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione della udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'art. 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 682 [come sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857] *(Decisione separata sulla convalida)*. — Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito.

Art. 683 *(Inefficacia del sequestro)*. — Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.

Art. 684 *(Revoca del sequestro)*. — Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685 *(Vendita delle cose deteriorabili)*. — In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686 *(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)*. — Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Art. 687 *(Casi speciali di sequestro)*. — Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.

SEZIONE II. — *Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto*

Art. 688 *(Forma dell'istanza)*. — La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'art. 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 673.

Art. 689 *(Provvedimenti immediati)*. — Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Art. 690 *(Pronuncia sui provvedimenti immediati)*. — Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 691 *(Contravvenzione al divieto del giudice).* — Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

SEZIONE III. — *Dei procedimenti di istruzione preventiva*

Art. 692 *(Assunzione di testimoni).* — Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693 *(Istanza).* — L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

Art. 694 *(Ordine di comparizione).* — Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

Art. 695 *(Ammissione del mezzo di prova).* — Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Art. 696 *(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale).* — Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

Art. 697 *(Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza).* — In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Art. 698 *(Assunzione ed efficacia delle prove preventive).* — Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699 *(Istruzione preventiva in corso di causa).* — L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.

SEZIONE IV. — *Dei provvedimenti d'urgenza*

Art. 700 *(Condizioni per la concessione).* — Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701 *(Competenza).* — È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.

Art. 702 *(Procedimento).* — Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'art. 700».

89A1284

**Comunicato relativo agli avvisi riguardanti la formazione degli albi professionali degli psicologi per le regioni Molise, Lazio e Friuli-Venezia Giulia ed al termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai rispettivi albi, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.** (Avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1989).

Gli avvisi citati in epigrafe, pubblicati alla pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono rettificati nel senso che «la tassa di concessione governativa» è prevista *non già dall'art. 117* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, *bensì dal n. 117* della tariffa allegata al decreto suddetto.

89A1297

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.